Codice A1614A
D.D. 11 marzo 2025, n. 161
Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando di cui alla D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024 dell'Intervento SRH03 relativo alla ''Formazione in ambito ...

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 161/A1614A/2025 DEL 11/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando di cui alla D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024 dell'Intervento SRH03 relativo alla "Formazione in ambito forestale ed ambientale"

Premesso che
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso, inoltre, che:
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022. Il testo vigente è stato approvato con Decisione *omissis*C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023. Il testo vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5-8514 del 30 aprile 2024;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRH03, Formazione in ambito forestale e ambientale", in attuazione di quanto disposto con l'articolo 78 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

Richiamato, altresì:
- l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della Legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 che ha approvato lo Statuto di ARPEA che, nella sua qualità di organismo pagatore è organismo incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR, fondo comunitario gestito in forma concorrente, relativamente ai piani strategici della PAC e s.m.i.;
- la D.G.R. 4 agosto 2016 n. 94-3832 "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative" e s.m.i.;
- l'accordo sottoscritto tra l'organismo pagatore regionale Arpea e Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 26 (contitolari del trattamento) del Regolamento (UE) 679/2016, c.d. G.D.P.R. e della D.G.R. n. 7282/2023 avente ad oggetto l'"Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025";

- il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05.03.2024 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;
- la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che individua, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance.

Preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune".

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola".

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo

rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".

Tenuto conto che tale decreto, all'art.15 stabilisce che:
- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'Autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5;
c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.
Vista la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024 con cui l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte tra le altre cose:
- approva la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;
- demanda alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Vista la DGR n. 6-8740 del 10.06.2024 di approvazione delle disposizioni per l'attivazione del bando 2024
dell'Intervento SRH03 per l'ambito forestale e ambientale.

Vista la D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024 con cui il Settore "Foreste" ha approvato il Bando dell'Intervento SRH03 " Formazione in ambito forestale e ambientale";

ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando di cui alla D.D. n. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
Rilevato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'articolo 17 della legge legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

determina

1. di approvare, nell’ambito del CSR 2023-2027 - Intervento SRH03 di cui al bando approvato con D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024 ed in applicazione della D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024, le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di approvare il modello di verbale, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, da utilizzare nel corso delle verifiche sul luogo riferite alle attività formative finanziate con il bando di cui alla D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_A_sanzioni_bando_SRH03_1.2024.pdf
2. All_B_Verbale_di_sopralluogo_SRH03_1.2024.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti relative al Bando SRH03/1/2024 approvato con D.D. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;

- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro[1];
c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e al paragrafo C.8 del bando (allegato A della D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024).

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

2.1 Ammissibilità del beneficiario e condizioni di ammissibilità

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti/operazioni sono definiti nei paragrafi B.4 e B.5 delle disposizioni attuative del bando (allegato A della D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024).
I criteri di ammissibilità definiti nel bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi potrà essere verificato nelle varie fasi del procedimento, fino alla fine del periodo di impegno e, in ogni caso, verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento. La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

1 La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stata trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

2.2 Impegni

Impegni essenziali dell'Intervento SRH03 "Formazione in ambito forestale e ambientale", di cui al paragrafo B.7.1 del bando:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B.5.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti;
- mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, varianti approvate;
- garantire il coordinamento e la direzione dell'iniziativa formativa;
- garantire il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Impegni accessori dell'Intervento SRH03 "Formazione in ambito forestale e ambientale", di cui al paragrafo B.7.2 del bando:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del bando di cui alla D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024.
- ammettere ai corsi di cui alla Determinazione dirigenziale n. 813/DA1415 del 19.12.2007 e s.m.i., contenuti nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte e di cui all'Allegato IV del bando di cui alla D.D. n. 736/A1614A/2024 del 24/09/2024 esclusivamente i destinatari definiti nel par. A.3.1 Destinatari. Per le altre attività formative, garantire che i partecipanti non ricompresi in progetti finanziati dal presente bando sostengano integralmente il costo del corso e che lo stesso abbia pari valore a quello imputato ai partecipanti ricompresi nei progetti finanziati dal presente bando sulla base delle attività effettivamente realizzate e documentate;
- in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del DM n. 115/2017 relativo alla disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, i beneficiari (cfr. par. A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno) dovranno, tenendone traccia, informare i destinatari (cfr. par. A.3.1 Destinatari) che la partecipazione ai corsi equivale ad un beneficio indiretto che verrà registrato nell'applicativo regionale denominato "Registro corsi (PATE)", o su eventuali applicativi che andranno a sostituire quest'ultimo, e, successivamente, riversato nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- garantire specifica professionalità del personale docente in relazione ai contenuti dell'attività formativa;

- rispettare le modalità e le tempistiche di cui al par. C.4.4 Svolgimento delle attività formative;
- utilizzare, nelle modalità previste dal bando, i seguenti applicativi internet o eventuali applicativi che andranno a sostituirli:

◦ “Sviluppo Rurale 2023-2027”, per presentare la domanda di sostegno e fornire le integrazioni richieste (cfr. par. C.2 Domanda di sostegno), avviare le attività formative, richiedere variazioni al progetto (cfr. par. C.4.5 Variazione delle attività formative), effettuare le richieste di pagamento (cfr. par. C.5 Domande di pagamento) e, in generale, trasmettere tutte le comunicazioni non altrimenti disciplinate;

◦ “Registro corsi (PATE)”, per gestire le singole attività formative del progetto e i relativi partecipanti (cfr. par. C.4.4 Svolgimento delle attività formative);

◦ “Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero (TAIF)”, per raccogliere e/o gestire le preadesioni alle attività formative e inserire l’esito dell’attività per ciascuno dei partecipanti (cfr. par. C.4.4 Svolgimento delle attività formative);

- utilizzare la modulistica di comunicazione, controllo e valutazione resa disponibile dal Settore Foreste;
- verificare, ove prevista, l’idoneità sanitaria dei partecipanti in relazione alla tipologia di corso e prima del suo avvio;
- garantire la disponibilità o il diretto possesso dei locali, delle attrezzature, dei mezzi da adibire alla formazione e di aree idonee allo svolgimento dell’attività formativa pratica (es. cantieri didattici), secondo quanto richiesto dagli indirizzi formativi e previsto dalla proposta di progetto formativo presentata.

3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

3.1 Riduzioni/esclusioni previste ai sensi dell’art. 15, comma 6 del dm n. 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

3.2 Inadempienze/violazioni/infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

3.3 Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L’articolo 15, comma 1 (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni

violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.
Le riduzioni per violazione di impegni accessori, anche nel caso in cui siano accertate nel corso di fasi precedenti, si applicano in occasione della fase di istruttoria delle domande di acconto e saldo sull'importo complessivo finale accertato e ammesso a finanziamento.

1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".
I tre indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.;

- portata o entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

- durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

Livello di infrazione dell'impegno / gruppo di impegni	**Gravità**	**Entità**	**Durata**
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Punteggio	***riduzione***
$1{,}00 \leq X < 3{,}00$	3 %
$3{,}00 \leq X < 5{,}00$	5 %
$X \geq 5{,}00$	10 %

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 3.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM n. 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento

interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 15 cm 9 del DM n. 93348 del 26/02/2024 è possibile individuare inosservanze di lieve entità che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento/sottointerventi/azione e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l'applicazione della sanzione è sospesa.

L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata (AZ) comporta l'annullamento della sanzione .

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 e a quanto riportato al paragrafo C.9 del bando (allegato A della D.D. n. 605/XST034 del 29.07.2024).

9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

CALCOLO PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI

impegno		***violazione***	***conseguenza***	
			riduzione	***esclusione***
1	accreditamento	perdita accreditamento	/	a decorrere dal momento di perdita dell'accreditamento
2	è stato consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi	mancato consenso all'accesso	/	a decorrere dalla manifesta non disponibilità allo svolgimento dei sopralluoghi
3	destinatario	non previsto dal bando	in relazione al numero di allievi non appartenenti alle categorie di destinatario previste	
		non conforme in riferimento ad almeno uno dei seguenti aspetti: 1. inserimento di destinatario in categoria errata (par. A.3.1 del bando); si applica ai partecipanti inseriti sull'applicativo "Registro Corsi - PATE" e quindi potenzialmente rendicontabili. 2. svolgimento di almeno 200 ore di attività pratica documentata dopo le UF F3, I1 e G2; applicabile alle UF F4, I2 e G3		
4	rapporto docente/allevi	non conforme	in proporzione al numero di allievi ed alle ore prive di docente	del corso/modulo/unità formativa se superiore a 8 ore
5	registri di corso	assenza	/	del corso/modulo/unità formativa
		mancato aggiornamento e/o non corretta tenuta		(**gravità 5 p.ti**)
6	cantiere/aula	non idoneo in relazione al corso/modulo/unità formativa		**(gravità 5 p.ti)**
		informazione sui rischi prima dell'accesso alle aree di lavoro (DVR e cartellonistica area cantiere)		**(gravità 5 p.ti)**
		parzialmente idoneo in riferimento ad almeno due dei seguenti aspetti: 1. segnalazione del percorso per l'accesso al cantiere 2. dislocazione squadre/allievi 3. ubicazione macchine, attrezzature e dotazione comune		(**gravità 3 p.ti**)
		parzialmente idoneo in riferimento ad almeno uno dei seguenti aspetti: 1. segnalazione del percorso per l'accesso al cantiere 2. dislocazione squadre/allievi 3. ubicazione macchine, attrezzature e dotazione comune		**(gravità 2 p.ti**)

		assenza o totale non conformità quali-quantitativa	/	del corso/modulo/unità formativa
7	macchine, attrezzature e dotazione comune di cantiere/aula	macchine, attrezzature e dotazione comune di cantiere/aula: • parzialmente conformi in termini quali-quantitativi (**gravità 5 p.ti**) • parzialmente conformi in termini qualitativi, ma conformi in termini quantitativi (**gravità 4 p.ti**) • conformi in termini qualitativi, ma parzialmente conformi in termini quantitativi (**gravità 3 p.ti**)		
8	programma e contenuti del corso/modulo/unità formativa	non conformi (**gravità 5 p.ti**)		
		parzialmente conformi (**gravità 3 p.ti**)		
9	comunicazione e trasmissione documentazione e informazioni sul corso/modulo/unità formativa	mancato rispetto delle modalità e/o dei tempi (**gravità 2 p.ti**)		
10	calendario del corso/modulo/unità formativa	mancato rispetto del cronoprogramma (numero di rinvii superiore a 2), sono esclusi: rinvii dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al beneficiario(gravi emergenze di salute pubblica, sospensione delle attività formative da parte dell'autorità pubblica, eventi climatici intensi, altro) (**gravità 2 p.ti**)		
11	materiale didattico, attestati	mancata consegna (**gravità 2 p.ti**)		
12	informazione e pubblicizzazione circa il ruolo del FEASR	mancata esposizione di poster (formato minimo A3) o targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, presenza loghi istituzionali su sito web aziendale che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo. (**gravità 2 p.ti**)		
13	Adempimento obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	documentazione non completa **(gravità 2 p.ti)**		
		documentazione totalmente assente **(gravità 5 p.ti)**		

14	presentazione della domanda di pagamento di acconto SAL (stato avanzamento lavori)	presentazione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando" (par. C.5.1.1 Termine per la presentazione della domanda di acconto) **(gravità 3 p.ti)**		
15	presentazione della domanda di pagamento del saldo del sostegno	presentazione della domanda "oltre il 1° febbraio 2027" oppure "oltre la scadenza prevista dal bando" (par. Termini per la conclusione e rendicontazione delle operazioni)	/	totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati
		presentazione della domanda oltre 60 giorni dal termine delle ultime attività formative ma non oltre il 31 gennaio 2027 **(gravità 3 p.ti)**		

Entità:

- bassa (1 p.to): spesa ammessa complessivamente per tutto il progetto formativo finanziato fino a 50.000 €
- media (3 p.ti): spesa ammessa complessivamente per tutto il progetto formativo finanziato superiore a 50.000 € e fino a 150.000 €
- alta (5 p.ti): spesa ammessa complessivamente per tutto il progetto formativo finanziato superiore a 150.000 €

Durata:

- bassa (1 p.to): per corsi/moduli/unità formative con durata fino a 16 ore
- media (3 p.ti): per corsi/moduli/unità formative con durata superiore a 16 ore e fino a 40 ore
- alta (5 p.ti): per corsi/moduli/unità formative con durata superiore a 40 ore

Precisazioni:

- il controllo sul rispetto degli impegni specifici è effettuabile nell'ambito dei controlli in situ (ovvero aula, cantiere, da remoto), in loco e durante la verifica delle domande di pagamento, in relazione alla tipologia di controlli possibili e verificabili;
- il mancato rispetto degli impegni n. 1 e 2 fa decadere l'intero progetto formativo complessivamente finanziato a decorrere dal momento di perdita dell'accreditamento;
- per il mancato rispetto degli impegni da 3 a 15 l'esclusione o la riduzione percentuale è applicata (e dunque calcolata) esclusivamente al singolo corso/modulo/unità formativo/a attivato/a e oggetto di verifica e non al progetto formativo complessivamente finanziato;

- nel caso in cui si riscontri il mancato rispetto di più di un impegno per singolo corso/modulo/unità formativa, la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni;
- la riduzione/esclusione per il mancato rispetto degli impegni specifici di cui alla presente determinazione va applicata al contributo erogabile così come definito e calcolato in applicazione del Manuale procedurale ARPEA.

Modalità di calcolo delle riduzioni

Punteggio *(media aritmetica dei valori attribuiti a gravità, entità e durata)*	***riduzione***
1,00 ≤ X < 3,00	3 %
3,00 ≤ X < 5,00	5 %
X ≥ 5,00	10 %

Esempio

	A - gravità	B - entità	C - durata	D - totale (A+B+C)	media aritmetica (D/3)	Riduzione da applicare
Impegno non rispettato	3	3	1	7	2,33	3 %

REGIONE PIEMONTE

VERBALE DI SOPRALLUOGO

☐ **PER CONTROLLI TECNICO – AMMINISTRATIVI**

☐ **PER CONTROLLO IN LOCO**

Tipo di intervento SRH03 "Formazione in ambito forestale e ambientale"

DATA, ORA E LUOGO DEL SOPRALLUOGO: _____ _____::_

Sopralluogo effettuato con preavviso NO ❺ SI ❺ di GG:_____

ESEGUITO DA:

Cognome e Nome	Qualifica

Ragione sociale BENEFICIARIO: _____

*CUAA:*_____

*Sede sociale o domicilio:*_____

Prov.:_____ *C.A.P.*: _____

Bando :_____

Domanda del _____ prot. n. _____

Identificativo corso_____n./codice_____

Controllo in itinere SI ❺

NO ❺ per la domanda di ☐ acconto ☐ saldo Prot. n. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

PER L'ENTE FORMATIVO O SUO DELEGATO

Cognome: Nome:

_____ _____ _____

ALTRI

Cognome: Nome: Ente/Organizzazione

_____ _____ _____

Elementi controllati		Sì / No / N.a	Modalità di controllo
Verifiche effettuate			
1	Verifica che il beneficiario non abbia perso l'accreditamento regionale ai sensi della l.r. n. 63/95 "*Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale*"		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
2	È stato consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
3	Verifica che i destinatari del corso rientrino tra le tipologie previste dal bando e siano quelli inseriti nelle comunicazioni corsi		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
4	Per le sole UF F4, I2 e G3, verifica che i partecipanti abbiano svolto almeno 200 ore di attività pratica documentata dopo le UF F3, I1 e G2.		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
5	Verifica della presenza, della completezza dei nominativi dei docenti/codocenti/tutor e del rapporto docente-allievo e della correttezza dei registri.		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____

Elementi controllati		Sì / No / N.a	Modalità di controllo
6	Verifica dell'idoneità dell'aula/cantiere		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
7	Adeguata segnalazione del cantiere e informazione sui rischi prima dell'accesso alle aree di lavoro		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
8	Verifica delle dotazioni di aula e/o cantiere, della presenza dei macchinari e delle attrezzature previste in termini qualitativi e quantitativi compresi i dispositivi di protezione individuale come previsti da bando e dalla normativa vigente.		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
9	Verifica che il contenuto e il programma del corso siano conformi in base alla tipologia di attività/unità formativa ed a quanto approvato nel provvedimento autorizzativo		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
10	Verifica del rispetto delle comunicazioni di inizio corso/variazioni, della data di realizzazione del corso e della durata in base alla tipologia di attività/unità formativa.		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
11	Verifica del rispetto del calendario (numero di rinvii non superiore a 2)		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE:

Elementi controllati		Sì / No / N.a	Modalità di controllo
			_____ _____ _____ _____ _____
12	Verifica del materiale didattico/attestati e della loro consegna agli allievi		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
13	Verifica coordinamento e direzione dell'iniziativa formativa con la presenza del capocorso che risulta essere informato dei ruoli e figure con funzioni di coordinamento dell'iniziativa formativa		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
14	Verifica osservanza obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.		○ SI ○ NO ○ VIOLAZIONI ○ NOTE: _____ _____ _____ _____ _____
	Verifica del rispetto di impegni e obblighi		
	Obblighi di pubblicità ed informazioni (quando il beneficiario richiede un sostegno > a € 50.000,00)		○ presenza di targhe, cartelli sul luogo dell'investimento ○ presenza loghi istituzionali su sito web aziendale ○ altro: _____
	Altro		

Sulla base degli elementi acquisiti in corso di visita sul luogo il/la sottoscritto/a dichiara che essa ha ESITO

☐ POSITIVO: l'investimento rendicontato è stato effettivamente realizzato in conformità con quanto ammesso.

☐ PARZIALMENTE POSITIVO l'investimento rendicontato è stato parzialmente realizzato in conformità con quanto ammesso, per i seguenti motivi: _____

_____

☐ NEGATIVO l'investimento rendicontato non è stato realizzato in conformità con quanto ammesso, per i seguenti motivi: _____

_____

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DELL'INCARICATO DEL SOPRALLUOGO

_____

_____

_____

_____

FIRMA DELL'INCARICATO _____

EVENTUALI DICHIARAZIONI DELL'ENTE FORMATIVO O DI UN SUO DELEGATO

_____

_____

_____

_____

FIRMA DELL'ENTE FORMATIVO
O DI UN SUO DELEGATO _____

Ora di chiusura del verbale _____

VISTO DEL FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE:

Nome e Cognome

_____

☐ **FIRMATO DIGITALMENTE**
☐ **PRESA D'ATTO MEDIANTE IL VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO O DI ISTRUTTORIA**